



REGOLAMENTO ASSEMBLEE SEPARATE

Regolamento Assemblee Separate

L'Assemblea Generale potrà essere preceduta dalle Assemblee Separate, che verranno tenute nelle circoscrizioni territoriali individuate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Qualora lo si ritenga opportuno in relazione al numero di Soci appartenenti ad una o più Sezione Soci, intesa come area geografica, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea Separata, accorpendo più Sezioni Soci.

Per la convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le Assemblee Separate devono essere convocate con le modalità previste dall'art. 33 e dall'art. 38 dello Statuto Sociale;
- b) le date di convocazione per le singole Assemblee Separate potranno essere diverse per ognuna di esse, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno 24 ore quella fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale;
- c) nell'avviso dovrà essere esplicitamente indicato che le Assemblee Separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea Generale e per eleggere i delegati che parteciperanno alla stessa.

Le formalità di convocazione, di costituzione e di deliberazione delle Assemblee Separate sono quelle previste negli articoli del vigente Statuto Sociale, in quanto compatibili.

Ogni Socio ha diritto di intervenire solo ad una delle Assemblee Separate convocate in relazione alla Sezione Soci e può farsi rappresentare solo da un altro Socio che abbia diritto di partecipare a quell'Assemblea Separata, con i seguenti limiti di delega (Artt. 6-8 dello Statuto Sociale):

Ogni Socio non può rappresentare più di tre Soci, con le seguenti precisazioni (Art. 36 dello Statuto Sociale):

- i Soci appartenenti alla categoria dei Soci Ordinari, possono delegare esclusivamente Soci Ordinari e ciascun delegato può rappresentare non più di altri tre Soci della medesima categoria;
- i Soci appartenenti alla categoria dei Soci Volontari, possono delegare esclusivamente Soci Volontari e ciascun delegato può rappresentare non più di altri tre Soci della medesima categoria;
- i Soci appartenenti alla categoria dei Soci Speciali, hanno diritto di voto esclusivamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio e non possono ricevere deleghe, né possono delegare altri Soci a rappresentarli, né della medesima categoria, né appartenenti alle altre succitate categorie.

Ogni Assemblea Separata è presieduta da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e nomina uno o più delegati all'Assemblea Generale, che potrà appartenere, indistintamente, a ciascuna delle tre succitate categorie, scegliendoli tra i Soci presenti all'Assemblea Separata. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea Generale sarà costituita dai delegati presenti nelle Assemblee Separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei Soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea Separata. I delegati sono eletti, in ciascuna Assemblea Separata, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati e in modo comunque che sia assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate (art. 38 dello Statuto).

I delegati, rappresenteranno, in Assemblea Generale, i voti espressi nelle Assemblee Separate. Nell'impossibilità di nominare un delegato deputato a rappresentare l'espressione dei voti contrari e/o astenuti, è riservata ai Soci di minoranza la facoltà di farsi rappresentare da un delegato nominato da loro stessi, ancorché già delegato dai Soci di maggioranza.

L'Assemblea Separata dovrà nominare tanti delegati supplenti, quanti sono i delegati nominati, affinché in caso di necessità, risulti sempre essere garantita la espressione di voto in seno all'Assemblea Generale.

I verbali delle Assemblee Separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione di ogni deliberazione presa.

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati delle Assemblee Separate e dagli eventuali supplenti, i quali rappresentano il numero dei Soci in esse presenti o rappresentati.

I delegati all'Assemblea Generale sono strettamente vincolati ad esprimere, per ogni deliberazione da adottare, il loro voto secondo il mandato ricevuto, rappresentando, in Assemblea Generale, le espressioni di voto manifestate nell'Assemblea Separata che li ha eletti.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto esclusivamente in base alle risultanze dei verbali di ciascuna deliberazione dell'Assemblee Separate, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Giusta approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci del 28 maggio 2011, il presente Regolamento, avrà efficacia dalla medesima data.

Venezia, 28 maggio 2011